



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 MAG. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **5 maggio** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0032068 del 30.04.2015, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Sergio Abrignani, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Marisa Grilli e dott. Michele Scalisi.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA
118/15
PERSONALE
6.13



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 MARZO 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Il Direttore

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Puggnani

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Istituzionali
Settore Affari Sociali
Il Capo Settore
P. M. M. M.

TRATTENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE. - RECEPIMENTO DIRETTIVE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Area Affari Istituzionali e dall'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

Come noto, i dipendenti della Sapienza possono avvalersi dell'istituto della "delegazione di pagamento convenzionale" per corrispondere il dovuto ai propri creditori a seguito della stipula di un contratto di finanziamento o di assicurazione.

Presupposto per l'accettazione della delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'Amministrazione e gli interessati (istituti finanziatori o assicurazioni) predisposta sulla base degli schemi tipo forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Nella seduta del 5.12.2013 con delibera n. 287 questo Consiglio ha approvato gli schemi di convenzione per delegazioni di pagamento predisposti dagli Uffici sulla base di quelli trasmessi dal MEF con circolare RGS 1/2011.

Con la successiva circolare n. 2 del 15.01.2015 la Ragioneria Generale dello Stato ha apportato alcune integrazioni agli schemi relativi alle predette convenzioni, che, in coerenza con le previsioni contenute nella suindicata circolare, sono state recepite nei modelli che si sottopongono all'approvazione di questo Consesso (allegati quale parte integrante).

Per i contratti di finanziamento si richiama l'attenzione, in particolare, sull'art. 14 della convenzione che, a seguito della soppressione degli scaglioni di finanziamento nello schema predisposto dal MEF, individua un'unica percentuale al di sotto della quale devono collocarsi i tassi praticati. Si è ritenuto, pertanto, di garantire ai dipendenti della Sapienza, anche per i prestiti inferiori ad € 5.000,00 le condizioni già attive per finanziamento superiori a detto importo, le quali prevedono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) ed un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "Tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", di almeno otto punti percentuali.

Il MEF ha, altresì, comunicato che procederà con cadenza biennale alla revisione, in aumento o diminuzione, della misura degli oneri



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 MAR 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Ordinaria, Finanziaria e Contabile di Gestione
IL DIRETTORE

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Istituzionali
Settore Affari Sociali
Il Capo Settore

amministrativi da porre a carico degli istituti convenzionali e che, in caso di aumento, la nuova misura non sarà comunque superiore al limite scaturente dall'applicazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI (Famiglie, Operai ed Impiegati) sugli oneri già in atto.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito, approvando gli schemi di convenzioni-tipo in allegato parte integrante.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Convenzione-tipo Sapienza n. 1 (contratti di finanziamento)
- Convenzione-tipo Sapienza n. 2 (contratti di assicurazione)

ALLEGATI IN VISIONE

- Circolare n. 2/2015 del Ministero Economia e Finanze
- Convenzione-tipo contratti di finanziamento Ragioneria Generale dello Stato
- Convenzione-tipo contratti di assicurazione Ragioneria Generale dello Stato
- Convenzione-tipo Sapienza 1 (contratti di finanziamento) approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5.12.2013
- Convenzione-tipo Sapienza 2 (contratti di assicurazione) approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5.12.2013



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 MAG. 2015

DELIBERAZIONE N.118/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 2/2015;**
- **Visti gli schemi di convenzione-tipo predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato per i contratti di finanziamento e per quelli assicurativi;**
- **Visti gli schemi di convenzione-tipo per i contratti di finanziamento e per quelli assicurativi predisposti dagli uffici per i dipendenti della Sapienza, integrati con le modifiche apportate negli schemi di convenzioni-tipo predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato;**
- **Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Abrignani, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di approvare gli schemi di convenzione-tipo predisposti dagli Uffici per i dipendenti della Sapienza relativi ai contratti di finanziamento e a quelli assicurativi, allegati quale parte integrante alla presente delibera.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

+++++

Legenda:

caratteri in grassetto: testo aggiunto sulla base della circolare RGS

caratteri barrati: testo espunto sulla base della circolare RGS

caratteri in corsivo: integrazioni proposte dagli Uffici per uniformare il presente schema a quello relativo ai contratti di assicurazione e per disciplinare il pagamento degli oneri.

**Schema di convenzione-tipo
per contratti di finanziamento**

CONVENZIONE

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (codice fiscale 80209930587) di seguito "Amministrazione", nella persona di
....., nato il a
....., in qualità di
.....

e

.....
con sede legale in (codice
fiscale, **partita
IVA**..... e
iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n.) di seguito "Istituto",
nella persona di
nato il a
codice fiscale.....
in qualità di
giusta procura generale/speciale n., rilasciata
da....., il
..... (eventuale)

premesso che

- **l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;**
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Università La Sapienza da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- **i suddetti prestiti finanziari non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;**
- ~~i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;~~
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, **in particolare**, da azioni giudiziarie sugli stipendi;

- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

~~il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;~~

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti

convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;

convengono e stipulano quanto segue

**Art. 1
(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)**

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le **trattenute** stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
~~Si precisa, quindi, che la quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.~~
3. **La quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.**
4. **L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.**
5. **I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.**

**Art. 2
(Beneficiari)**

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di **pagamento al massimo anche di durata decennale.**

2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3
(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli ex-artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4
(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Università La Sapienza, Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Ufficio Stipendi mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN....., o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive attivate nel corso di validità in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si

- 5 MAG. 2015

obbliga a corrispondere ~~una tantum~~ l'onere nelle misure fissata dalla richiamata circolare pari a di € 18,00 (euro diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

3. *L'Istituto si impegna ad effettuare il versamento di € 18,00 dovuto "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione bonifico bancario avente le seguenti coordinate:*
4. *Gli oneri mensili per ogni delega attiva saranno trattenuti dall'Ufficio Stipendi sulle somme ritenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto delegatario*
5. ~~Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso~~ **Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere attivate e ancora in essere.**

Art. 6

(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà ~~operato~~ **effettuato, previa mediante** ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, **mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'Istituto della delegazione di pagamento"**.

Art. 7

(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente ~~cessionario~~ **mutuante** il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio, per qualunque causa, del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

**Art. 9
(Recesso)**

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, ~~rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 11.~~

**Art. 10
(Risoluzione del contratto)**

1. *Oltre alle cause di risoluzione già previste nel presente contratto, qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso.
In tal caso, le trattenute mensili non saranno piu' effettuate nei confronti del delegante né versati alla Società.*

**Art. 11
(Trasferimento)**

La delegazione di pagamento oggetto della presente convenzione non è trasferibile.

~~**Art. 11**~~

~~La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 12, 13 e 14.~~

Art. 12
(Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, **nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari** nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria ~~"prestiti contro cessione del quinto delle stipendie", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:~~ **"Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese"**, di almeno otto punti percentuali.
 - a) ~~10 punti per gli importi fino a € 5.000,00~~
 - b) ~~8 punti per gli importi superiori a € 5.000,00~~
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 13
(Comunicazioni dell'Istituto)

2. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
 - a) nominativo debitore;
 - b) importo lordo e netto erogato;
 - c) numero rate;
 - d) importo mensile rata;
 - e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
 - f) decorrenza e scadenza finanziamento.

2. Nel periodo di vigenza della convenzione, ~~indicate all'art. 10,~~ l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

3. ~~Nelle sulndicate evenienze, in tale evenienza,~~ inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita ~~analega~~ comunicazione all'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Ufficio Stipendi , all'indirizzo di posta certificata **uffstip@cert.uniroma1.it** ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

4. **L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.**

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

1. **Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.**

Art. 15

(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ~~ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.~~

2. **Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso; la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per l'Istituto
(timbro e firma)

Per l'Amministrazione
(timbro e firma)

.....

.....

Legenda:

caratteri in grassetto: testo aggiunto sulla base della circolare RGS

caratteri barrati: testo espunto sulla base della circolare RGS

caratteri in corsivo: integrazioni proposte dagli Uffici per uniformare il presente schema a quello relativo ai contratti di assicurazione e per disciplinare il pagamento degli oneri

**Schema convenzione – tipo
per contratti di assicurazione**

CONVENZIONE

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza (codice fiscale 80209930587) di seguito "Amministrazione", nella persona di
....., nato il a
..... in qualità di
.....

e

..... con sede legale
in
.....

(codice fiscale....., partita IVAe
iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-
RUI al n.), di seguito "Società", nella persona di
....., nato il
..... a....., codice
fiscale....., in qualità
di.....

premesse che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti dell'Università La Sapienza, ~~il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata; da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;~~
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio ~~di cui al D.P.R. n. 180/1950;~~
- l'Amministrazione non risponde, **altresì**, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, **in particolare**, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti

spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
~~il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;~~
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le **trattenute** stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. **La quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.**

Art. 2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali, **sulla casa di abitazione** o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute ~~di cui all'art. 2~~ verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. **L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.**

Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Università La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Ufficio Stipendi mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN....., 0

comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni ~~attive nel corso di validità attivate~~ **In virtù della presente convenzione.**
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio ~~alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS~~ **alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato.** In particolare, la Società si obbliga a corrispondere, l'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva.
3. *L'Istituto si impegna ad effettuare il versamento, di € 9,00 dovuto "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione tramite bonifico bancario avente le seguenti coordinate*
4. *Gli oneri mensili per ogni delega attiva saranno trattenuti dall'Ufficio Stipendi sulle somme ritenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto delegatario.*
- 5 ~~Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.~~
5. **Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.**

Art. 6
(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento *attive* sarà ~~operato mediante~~ **effettuato dall'Ufficio Stipendi, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - "Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'Istituto della delegazione di pagamento".**

Art. 7

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza,

può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del **dipendente interessato** a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8 (Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla **presente convenzione** di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, ~~rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.~~

~~Art. 9~~

- ~~1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatto comunque salve le clausole di cui agli artt. 10 e 11.~~

Art. 9 (ex art.10) (Risoluzione del contratto)

1. *Oltre alle cause di risoluzione già previste nel presente contratto, qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso.*
In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

Art. 10 (Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, ~~indicate all'art. 9,~~ la Società, si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di ~~30~~ **trenta** giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
2. ~~In tale evenienza~~ **Nelle suindicate evenienze**, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita ~~analega~~ comunicazione all'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Ufficio Stipendi, all'indirizzo di posta certificata **uffstip@cert.unroma1.it** ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.
La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. **Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30**

giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente. ~~ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.~~
2. **Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per la Società
(timbro e firma)

Per l'Università La Sapienza
(timbro e firma)

.....

_____ OMISSIS _____